

DOPPIO RISARCIMENTO? NO, NON SI PUÒ

Dopo aver urtato con la sua auto un animale vagante, un lettore ha chiesto un indennizzo sia al proprietario della strada sia all'assicurazione. Ma le norme di legge escludono la cumulabilità

Recentemente con la mia auto ho urtato un animale vagante in autostrada. Mi sono subito fermato e ho avvisato la Polizia stradale, che ha recuperato la carcassa dell'animale e verificato i danni subiti dalla vettura, redigendo una relazione dettagliata. Il mio avvocato ha inoltrato la richiesta di risarcimento alla società autostradale, mentre io, essendo titolare di una kasko, ne ho avviata un'altra nei confronti dell'assicurazione, che me l'ha riconosciuta con la franchigia del 10%, come previsto dal contratto. Avendo avuto notizie positive sulla possibilità di ottenere anche il risarcimento dalla società autostradale, ho un dubbio che finora nessuno è stato in grado di chiarire: ho diritto o no al duplice rimborso? Poiché ritengo di essere una persona corretta, vorrei comportarmi nel modo più trasparente possibile.

Stefano Taddei
Pisa



«Principio generale del diritto», spiega Marco Loro, avvocato del Foro di Milano, «è quello della compensatio lucri cum damno, che, applicato al caso del lettore, si traduce nel divieto che, a seguito di un risarcimento, si possa risultare più ricchi di quanto si era prima del sinistro. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con decisione n. 12565 del 22 maggio 2018, ha inoltre espresso il seguente e ancor più specifico principio: il danno da fatto illecito deve essere

liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto». Insomma, dal risarcimento della società autostradale dovrà essere detratta la parte già incassata dall'assicurazione, inferiore a causa della franchigia. «Con la decisione 12565», conclude Loro, «si è peraltro risolto un conflitto

tra un precedente orientamento, che sosteneva la cumulabilità dell'indennità assicurativa con il risarcimento del danno, laddove la compagnia di assicurazione non avesse manifestato di voler esercitare l'azione di surrogazione, e quello introdotto con sentenza n. 13233/2014 della stessa Suprema corte secondo il quale l'indennità assicurativa e il risarcimento del danno assolvono a un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere».

© Riproduzione riservata

DOSSI RALLENTATORI

SOLO NELLE AREE RESIDENZIALI

Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più i dossi rallentatori. Non si può promuovere una petizione per eliminarli, considerato che sono vietati dal Codice della strada e deleteri per le ambulanze?

Lettera firmata
Roma

Il lettore si sbaglia: i dossi artificiali sono disciplinati dall'art. 179 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. Possono essere installati solo su strade residenziali con limite di velocità fino a 50 km/h

e devono essere presegnalati. La norma ne vieta l'impiego «sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento». E ne disciplina le caratteristiche: larghezza non inferiore a 60 cm e altezza fino a tre per limiti di velocità fino a 50 km/h, larghezza non inferiore a 90 cm e altezza fino a cinque per limiti di velocità fino a 40 km/h, larghezza non inferiore a 120 cm e altezza fino a sette per limiti di velocità fino a 30 km/h.

